## Apposizione (falsa) su prodotti ortofrutticoli di un marchio di certificazione di produzione biologica

Cass. Sez. III Pen. 24 agosto 2016, n. 35387 - Fiale, pres.; Socci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - S.R., ric. (Dichiara inammissibile App. Catania 25 giugno 2013)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Apposizione falsa su prodotti ortofrutticoli di un marchio di certificazione di produzione biologica.

Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale - nella specie arance - ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano estranei alla struttura del reato, ed e perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.

(Omissis)

## **FATTO**

- 1. La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 25 giugno 2013, confermava la sentenza del tribunale di Catania del 9 marzo 2009, che aveva condannato S.R. e St.Ni. alla pena di Euro 1300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile Ecocert Ital s.r.l.; assolveva invece L.V.M. perchè il fatto non costituisce reato (per tutti e tre art. 515 c.p.): "perchè, in concorso tra di loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, S. nella qualità di amministratore unico della Giamba S.r.l., L.V. in qualità di amministratore unico della ortofrutticola Demetrio S.r.l., St. nella qualità di collaboratore della S. e gestore di fatto della Giamp S.r.l., ponevano in vendita confezione di arance (provenienti dalla ortofrutticola Demetrio S.r.l. e confezionate dalla Giamp S.r.l.) su cui ha apponevano falsamente il marchio "Ecocert Italia" (ditta autorizzata alla certificazione di produzione biologica), così facendo credere che il prodotto era di qualità superiore poichè proveniente da culture biologiche certificate; consumato in (OMISSIS) dal gennaio al (OMISSIS)).
- 2. S.R. e St.Ni. propongono ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
- 2.1. Vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione sulla mancanza di legittimazione della Ecocert Italia alla costituzione di parte civile.

La difesa aveva contestato la legittimazione della Ecocert a costituirsi parte civile, in quanto nè offesa e nè danneggiata dal reato. La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del reato; non essendoci contraffazione del marchio non può considerarsi parte offesa la Ecocert. La Ecocert, infatti, si limita a certificare la provenienza biologica dei prodotti agricoli.

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

La corte di appello ha avallato acriticamente le argomentazioni del giudice di primo grado; le valutazioni sono superficiali e distorte le interpretazioni degli atti di causa. Da nessuna fonte risulta che le confezioni fossero numerose; per l'episodio del (OMISSIS) si evidenziava la presenza delle copie e non degli originali del marchio, senza collegamento con uno scontrino. I codici a barre erano identici per tipologia di prodotti; sull'etichetta non veniva riportata la data del confezionamento, il lotto ed il prezzo. I controlli del NAS hanno dato esito negativo, non essendo mai stata trovata alcuna confezione di arance convenzionali recanti il marchio Ecocert presso il punto vendita SMA di via fiducia. Anche per l'episodio del (OMISSIS) vi è in atti solo una copia dello scontrino e del marchio inviati tramite fax in allegato ad una lettera della Ecocert.

La lettera della S. che segnalava l'errore è sintomatica della sua buona fede, e non prova della perpetrazione di un illecito. St. non ha fatto sparire le etichette della Ecocert, ma ha spiegato le ragioni del possesso delle etichette.

L'etichettatura quindi è avvenuta per colpa e non con dolo.

In ogni caso non appare configurabile nessuna vendita di aliud pro alio (nessuna prova sussiste comunque anche su una sola vendita), e comunque nessun inganno al consumatore (oltre all'etichetta, neutra e oscura per molti, non sussistevano altre indicazioni sulla origine biologica dei prodotti). Il prezzo poi è pari al prodotto convenzionale, e quindi non sussiste l'inganno. Nessuna prova sussiste comunque della messa in commercio anche di un solo sacchetto di arance.

2.3. Carenza di motivazione per la negazione delle generiche e per la determinazione della pena.

Con mere formule stilistiche si sono negate le generiche, e inoltre con affermazioni apodittiche si sono negati i benefici richiesti. I ricorrenti sono regolarmente impegnati nel lavoro, hanno tenuto un comportamento processuale buono e hanno una inesistente capacità criminale. Errata è anche la determinazione della provvisionale in considerazione di nessuna prova di danni.



## DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili, perchè, valutati nel loro complesso contenuto, chiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

3.1. La Corte di appello, e il Giudice di primo grado, in doppia conforme, hanno con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del ragionamento che ha portato alla valutazione di responsabilità dei due ricorrenti. In esito alla perquisizione dei locali della Giamp si addiveniva al sequestro in data (OMISSIS) delle bobine delle etichette termiche della ECOCERT, una delle quali ancora montata nella confezionatrice; nei pressi della confezionatrice si rinvenivano ben 12 scatole recanti ciascuna 4 bobine e una scatola recante 2 bobine intere e 1 parzialmente utilizzata (vedi pag. 1 sentenza di primo grado).

Inoltre sempre per le decisioni di merito "... Dette numerose confezioni di arance sono state commercializzate presso diversi punti vendita della SMA e di ciò è prova non solo lo scontrino in atti del 6/03/2006... ma anche la differenza di non poco momento tra le buste acquistate da DEMETRIA dalla Giamp e successivamente cedute alla SMA e quelle ritirate in tutta fretta dal commercio dopo che vi era stato il controllo a campione ad iniziativa della ECOCERT".

La Corte di appello rileva, inoltre, l'ammissione stragiudiziale dell'uso delle etichette da parte della S.R. (missiva del 24/03/2006) - vedi pag. 2 della sentenza impugnata -.

La tesi della colpa e non del dolo - proposta in appello e poi nel ricorso in Cassazione -, risulta adeguatamente analizzata dalla motivazione della sentenza impugnata, immune da vizi logici manifesti o da contraddizioni (richiamo alla perquisizione e al contenuto delle testimonianze). E' un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Infine l'etichettatura di un prodotto (che indica il contenuto) e la vendita dello stesso (con l'etichettatura non conforme al prodotto, o il prodotto non conforme a quanto dichiarato nell'etichetta) integra il reato di frode in commercio. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante.

"Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio, e non l'illecito amministrativo previsto dalla L. 19 ottobre 1984, n. 748, la vendita di concime con composizione diversa da quella dichiarata, non sussistendo tra le norme alcun rapporto di specialità, sia per la diversa obiettività giuridica che per il diverso interesse protetto". (Sez. 3, n. 21319 del 28/04/2011 - dep. 27/05/2011, Torzi, Rv. 250480);

"Tra la previsione di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 181 del 2003, alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni". (Sez. 3, n. 2019 del 08/11/2007 - dep. 15/01/2008, Brezzo e altro, Rv. 238589).

- 3.2. Del pari irrilevante è l'assenza del profitto. "Il delitto di frode in commercio consiste nella consegna all'acquirente di una cosa diversa da quella dichiarata e pattuita e tutela l'ordine economico mediante la repressione della frode in danno degli acquirenti i quali hanno diritto a ricevere in consegna la cosa pattuita. Gli elementi del profitto e del danno altrui sono estranei alla struttura del reato ed e perciò irrilevante che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo". (V. 104059, anno 1967, e, per la prima parte, 101934, anno 1966). (Sez. 6, n. 442 del 11/03/1967 dep. 13/05/1967, MORO, Rv. 104179).
- 3.3. Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale nella specie arance ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano estranei alla struttura del reato, ed e perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di



produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo".

3.4. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, si rileva che anche sul punto il ricorso risulta inammissibile.

La pena (di Euro 1300,00 di multa) è stata contenuta dal Giudice prossima al minimo edittale, prevista la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065,00, e quindi non necessitava una particolare motivazione, e il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. risulta adeguato. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464).

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis c.p. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorchè questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perchè il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo nè a violazione di legge, nè al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

4. Anche sulla legittimazione della ECOCERT alla costituzione di parte civile, e sulla liquidazione della provvisionale di Euro 1.000,00 si deve rilevare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata con adeguata e logica motivazione rigetta l'eccezione già formulata con i motivi di appello, nei seguenti termini: "... atteso che l'utilizzo illegittimo delle etichette della ditta ECOCERT su prodotti non corrispondenti a quelli per i quali la suddetta azienda effettua specifiche verifiche di genuinità ha certamente determinato un danno che nella misura indicata in sentenza risulta certamente già dimostrato, essendo stata liquidata una somma a titolo di provvisionale assolutamente contenuta e certamente inferiore all'effettiva lesione subita dalla parte civile".

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p. P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

(Omissis)

